



**COMUNE DI
MACERATA CAMPANIA**
Prov. di Caserta

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 21/03/2021

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NON ESSENZIALI, IN CONSEGUENZA DELLO STATO DI EMERGENZA E DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 DICHIARATO CON D.P.C.M. 07.10.20 – RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA BAR /PASTICCERIE

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-1 O- 2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-1 O- 2020).

VISTO il DPCM 03.12.2020 ad oggetto. " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale, regionale, comunale rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;

VISTA la nota prot. n. 160515/DS16 del 02.03.21, con la quale l'A.S.L., Distretto Sanitario 16 di Marcianise, raccomanda l'adozione di misure di contenimento del contagio da Covid 19, data l'incidenza dei casi positivi riscontrati sul territorio;

DATO ATTO dell'Ordinanza n. 17 del 03.03.21, con la quale, al fine di dar corso alla nota prot. n. 160515/DS16 del 02.03.21 dell'A.S.L. CE - Distretto Sanitario 16, sono state disposte varie misure restrittive, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: la chiusura di tutte le piazze e spazi aggregativi cittadini; limitazioni relative al consumo di cibi e bevande in adiacenza di bar e ristoranti; limitazione alla partecipazione di funzioni funebri.

DATO ATTO che a decorre da 08.03.21, la Regione Campania è classificata in "Zona Rossa", al fine di contrastare l'incremento di casi positivi registrati;

CONSIDERATO che nonostante le misure restrittive adottate, il numero dei contagi registra ancora un preoccupante incremento quotidiano, tale da motivare l'indispensabilità di ulteriori misure a tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO che da un confronto con il Comando di Polizia Municipale, appaiono emergere sul territorio comunale ancora rischi di assembramento in adiacenze di bar e pasticcerie, tali da motivare inevitabilmente dei provvedimenti più restrittivi, al fine di scongiurare alla fonte il rischio di assembramenti,

CONSIDERATO la necessità di attuare tale provvedimento per un periodo di almeno dieci giorni, in osservanza delle indicazioni del Ministero della Salute.;

CONSIDERATO che la previsione di una riduzione di orario di apertura di esercizi commerciali non essenziali, è espressamente raccomandata nella nota prot. n. 160515/DS16 del 02.03.21 dell'A.S.L. CE - Distretto Sanitario 16;

VISTE e RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali e le vigenti ordinanze regionali;

DATO ATTO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

ORDINA

per i motivi sovraesposti, dal 22 marzo 2021 fino alla data del 31 marzo 2021, che:

1. dalle 14:00 alle 24:00, è vietato l'esercizio dell'attività commerciale ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.30), commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25), gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- Prefettura di Caserta;
- Questura di Caserta;
- all'Asl Caserta- U.O.P.C. di Marcianise;
- Comando Stazione Carabinieri di Macerata Campania;
- Commissariato di P.S. di Marcianise;
- alla Polizia Municipale in sede;
- all'Ufficio messi per la pubblicazione all' Albo Pretorio;

- ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Macerata Campania, 21.03.2021

IL SINDACO
Geom. Stefano Antonio Cioffi

